

CONTRIBUTO UNIFICATO DI GIUSTIZIA. UNA MODIFICA LEGISLATIVA OCCULTATA NELLA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA COVID-19

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Il DL 23/2020 (cd. Decreto Liquidità), oltre che con misure volte a garantire liquidità alle imprese e a disciplinare aspetti specifici della fiscalità e della giustizia, è intervenuto anche in materia di sanzioni per omesso o carente versamento del contributo unificato.

La procedura di formazione ed estinzione di questo debito tributario è particolare e per comprendere appieno la modifica è utile uno sguardo di insieme.

Il contributo unificato è il tributo dovuto per l'attività di giustizia e trova il suo presupposto nell'instaurazione di un procedimento giurisdizionale.

Ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 115/2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia – “**TUSG**”) è versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio e, successivamente, ogniqualvolta siano proposte domande nuove che modificano il valore della controversia.

Ove il versamento sia carente o insufficiente si attiva una procedura bipartita e temporalmente sfasata per l'accertamento del tributo e la repressione della violazione. Quanto al tributo, viene emesso un invito al pagamento entro 30 giorni dalla notifica (disciplinato dall'art. 248 TUSG e richiamato dall'art. 29 del DL 23/2020 ora in esame), che, se non ottemperato, comporta la riscossione delle somme a mezzo ruolo e cartella di pagamento; quanto alle sanzioni, invece, l'inutile decorso del termine di 30 giorni dalla notifica dell'invito al pagamento autorizza l'emissione di un atto di irrogazione di sanzioni ex art. 16 D.Lgs. 472/1997, che, in caso di inadempienza, attiva nuovamente la riscossione a mezzo ruolo.

Anche con riferimento alla notifica dei due atti la relativa disciplina prevedeva alcune differenze, dal momento che mentre solo gli avvisi di pagamento ex art. 248 TUSG potevano essere notificati presso il domicilio eletto per la controversia ovvero, in mancanza, presso la segreteria/cancelleria competente, gli atti di irrogazione di sanzioni dovevano essere notificati personalmente al contribuente moroso.

Rimaneva, invece, comune la possibilità di notifica diretta dell'atto da parte dell'ufficio sanzionatore e di utilizzo della posta elettronica certificata.

Come evidenziato dalla Relazione Illustrativa, la norma emergenziale ha l'effetto di equiparare le modalità di notifica dei due diversi atti, avviso di pagamento e atto di irrogazione di sanzioni, e precipuamente il luogo di notifica, ed eliminando inutili elementi di complicazione. Peraltro, sempre la Relazione Illustrativa evidenzia l'ulteriore significativo vantaggio di far risparmiare al bilancio statale le spese postali (€ 8,75, solitamente a carico del contribuente moroso), valorizzando ulteriormente il ruolo del difensore e il domicilio eletto nella procedura.

Tuttavia, e trascurandosi i dubbi circa l'opportunità del suo inserimento in un decreto-legge destinato alle misure urgenti di gestione degli effetti dell'emergenza COVID-19 (ciò, anche in ragione della scarsa probabilità del suo utilizzo in questa fase), il punto di più significativa rottura col passato pare essere la possibilità di notificare l'atto di irrogazione delle sanzioni *"anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248"* del D.Lgs. 115/2002, inciso, quest'ultimo curiosamente omesso dalla Relazione Illustrativa.

L'importanza dell'inciso appare evidente, poiché idoneo a superare proprio la descritta sfasatura temporale.

L'innovazione non è di poco conto per almeno due diverse ragioni.

Innanzitutto, infatti, la novella pare cambiare la fattispecie sanzionata, che precedentemente era l'omesso pagamento nel termine indicato nell'avviso di pagamento (vd. Circ. 1/DF/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze), mentre ora parrebbe essere l'omesso o carente versamento all'atto dell'instaurazione/estensione del giudizio.

In secondo luogo, pare incidere sulla gradualità delle sanzioni, gradualità che la predetta Circolare aveva collegato in maniera opportuna e trasparente al numero di giorni di ritardo del versamento dall'avviso di pagamento, e che ora inevitabilmente occorre ripensare.

Trattasi, quindi, di una modifica strutturale importante, che non solo avrebbe meritato di non essere occultata, ma anche di essere maggiormente ponderata e di essere messa al riparo da rischi di incostituzionalità per abuso dello strumento legislativo emergenziale del decreto-legge.

Peraltro, essendo evidente l'intento di rendere più rapido il recupero del tributo, sorprende che il Legislatore emergenziale non abbia inteso estendere anche a questa materia la disciplina sugli accertamenti esecutivi e attribuire agli atti accertativi e sanzionatori anche le funzioni di titolo esecutivo e atto di precetto. In tal modo, gli atti accertativi e sanzionatori avrebbero assommato le funzioni ora proprie del ruolo e della cartella di pagamento, ed essendo questi ultimi superati, il guadagno in termini di tempo e di efficientamento dell'azione amministrativa sarebbe stato innegabile.

14 aprile 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com